



COMUNE DI GROSSETO
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto

COMMISSIONE TECNICA DI VAS
Autorità Competente per la V.A.S

Verifica di assoggettabilità a VAS con procedura semplificata della “Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata area di Trasformazione TR-10A, Sugherella 2

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
in modalità semplificata
ai sensi dell' art. 5, comma 3 ter, della LRT 10/2010 e s.m.i.
N.10 del 9 Ottobre 2019

Autorità procedente/ Proponente: Comune di Grosseto -
Cittadella Società immobiliare arl, Via Arno 1/c- 58100 Grosseto

Ottobre 2019

AUTORITA' COMPETENTE per la V.A.S. **Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale Strategica**

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante “ Norme in materia ambientale”e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto.

Vista la legge regionale n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA),di autorizzazione integrata ambientale(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) e successive modifiche ed integrazioni.

Visto in particolare l'art.5 comma 3 ter, della LRT 10/2010 che dispone: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a vas entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*;

Tenuto conto che la VAS è un processo volto a assicurare che, nella formazione e approvazione di un P/P, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione dello stesso e che l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale contribuiranno a garantire la sostenibilità dello strumento valutato.

Viste le D.G.C n.181/2012, D.G.C n.297/2012, D.G.C. n.267/2014, D.G.C. n.9/2015, D.G.C. n.85/2016, DGC n.439/2015,DD n.192/2016, DD n.922 del 15/2017,DGC n.365/2017 e della DGC n. 57/2019, inerenti la composizione ed il funzionamento della Commissione VAS.

Vista la legge regionale 65/2014 “ Norme per il governo del territorio”e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente con nota n.139338 del 10 settembre 2019, afferente la *Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata area di Trasformazione TR-10A, Sugherella 2-Via svizzera* per l'attivazione della procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.5 comma 3 ter della LRT 10/2010;

Dato Atto che il responsabile dell'Ufficio VAS ha pubblicato la relazione motivata e relativi allegati sul sito web comunale nell'apposita sezione dedicata alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e ha comunicato ai componenti della Commissione Tecnica VAS il link per la visione e consultazione del documento preliminare e dei relativi elaborati grafico-normativi della variante di cui trattasi.

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento, inviata al Presidente della Commissione, con nota prot. n. 155149 del 07/10/2019, della quale viene data lettura in questa sede.

Descrizione

Il Piano attuativo di iniziativa privata Area di Trasformazione TR_10A, Sugherella 2, è stato approvato con atto consiliare n. 78 del 27.10.2016 e la Commissione VAS il 14 luglio 2016 ha emesso il provvedimento di non assoggettabilità a VAS.

Successivamente il proponente ha presentato istanza di variante al Piano attuativo approvato per ridistribuire il verde privato posto a confine con la viabilità a margine inferiore del PIS e l'azzeramento della superficie da destinarsi all'edilizia commerciale/direzionale in favore di quella residenziale. La Commissione Tecnica VAS, il 20.12.2017 ha emesso il provvedimento finale di esclusione dalla VAS. La variante al piano è stata approvata dal Consiglio comunale il 26.03.2018 con atto n.57.

Valutazione e considerazioni finali

La variante rispetto a quella approvata nel marzo 2018 riguarda lievi modifiche alla perimetrazioni di alcuni lotti edificabili all'interno dell'area fondiaria con la diversa consistenza delle SUL nei lotti 5,6,7,10,12 e 13 senza modificare la distribuzione dei lotti stessi. Le opere di urbanizzazione secondaria e primaria, così come gli standard pubblici, non subiscono variazioni significative.

In ragione delle considerazioni espresse in precedenza, che tengono conto del contesto, della natura e delle caratteristiche specifiche della presente variante, nonché in funzione dei profili investigati nella Relazione motivata (prot. 139338 del 10/09/2019), con particolare riferimento agli aspetti ambientali approfonditi nel progetto bioclimatico complessivo (rimangono inalterate le condizioni alla trasformazione delle componenti acqua, energia, aria, cultura, paesaggio ed ecologia, rifiuti). Di fatto, le trasformazioni introdotte sono da ricomprendersi nei casi di variante formale di carattere redazionale, non comportando modifiche alla disciplina dell'intervento già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS.

Richiamato a tale proposito il proprio Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS n. 6 del 20 dicembre 2017, rispetto al quale le modifiche introdotte dalla presente variante non hanno determinato né aumenti di SUL o di volume, né alcuna alterazione rispetto agli aspetti ambientali in quella sede analizzati

Atteso pertanto che l'intervento non produce impatti significativi/negativi sull'ambiente anche alla luce della valutazione scaturita in sede di approvazione del RU.

Considerato altresì che in ragione delle modifiche di lieve entità introdotte, non viene alterato il quadro ambientale complessivo definito nell'elaborato VAL_03 allegato al RU, tanto che la variante è da ritenersi ambientalmente sostenibile.

Per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della LRT 10/2010, a voti unanimi dei presenti

ESPRIME

il seguente provvedimento di verifica di assoggettabilità semplificata:

la "Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata area di Trasformazione TR-10A, Sugherella 2" è **esclusa dalla valutazione ambientale strategica (VAS)**, di cui alle procedure previste dagli articoli da 23 a 28 della LRT n.10/2010 e s.m.i., poiché non sono rilevabili impatti sulle componenti ambientali.

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS
Arch. Rossana Chionsini

Il Componente
Dott. Roberto Picchianti

Il Componente
Arch. Tiziana Di Segna

Il Componente
Arch. Giampaolo Romagnoli

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs 82/2015; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa